

Codice DB1410

D.D. 19 febbraio 2014, n. 377

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 5360 - Interventi di regimazione idraulica Torrente Talloria di Castiglione e Rio Zinzasco nei comuni di Castiglione Falletto e Roddi (CN) - Richiedente: Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo -

In data 12/12/2011 l'Amministrazione dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo con sede in Manforte, P.zza Umberto I, n. 2, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di regimazione idraulica da eseguirsi lungo i corsi d'acqua denominati Torrente Talloria di Castiglione e Rio Zinzasco nel territorio dell'Unione (comuni di: Castiglione Falletto e Roddi) consistenti in:

- lungo il Torrente Talloria di Castiglione, nel comune di Castiglione Falletto,
 - per un tratto di circa 350 m pulizia e ripristino delle sezioni idrauliche con rimozione del materiale fluitato di natura alluvionale e riprofilatura dell'alveo attivo;
 - taglio arbusti in alveo attivo e decespugliamento selettivo sulle scarpate demaniali;
- lungo il Torrente Talloria di Castiglione, nel comune di Roddi,
 - tratto di difesa spondale in massi di cava posta in sponda sinistra con dimensioni di 25,00 m circa di lunghezza, fondazione di spessore 1,0 m ed altezza emergente dall'attuale fondo alveo di circa 2,30 m;
 - a valle della scogliera di cui sopra, realizzazione di 1 soglia antiersiva in massi di cava con sezione di m 2,0x2,0;
 - per un tratto di circa 200 m pulizia e ripristino sezioni idrauliche, taglio piante deperienti e decespugliamento selettivo sulle scarpate demaniali;
- lungo il Rio Zinzasco, nel comune di Roddi,
 - per un tratto complessivo di circa 100 m (presso il ponticello esistente lungo s.c. della Fontana), pulizia e ripristino delle sezioni idrauliche con rimozione del materiale fluitato di natura alluvionale e riprofilatura dell'alveo attivo;
 - tratti di difesa spondale in massi di cava posti in sponda destra e sinistra a monte del ponticello esistente e contestuale difesa del piano di scorrimento;
 - realizzazione di una soglia antiersiva posta a valle del ponticello;

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dall'art.37/bis del D.P.G.R. n.8/R del 20/09/2011, ed opere di difesa spondale, si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004 e del regolamento regionale n° 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Corrado Napoli e dall'Ing. Andrea Rosselli in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere e dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 74 del 14/11/2013 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. In data 14/02/2014 è pervenuta da parte dell'Unione di Comuni la

Tavola n. 02 di progetto opportunamente modificata secondo le risultanze emerse in sede di sopralluogo.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori ed opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Talloria di Castiglione e del Rio Zinzasco con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. le opere di difesa spondale dovranno essere realizzate in perfetta aderenza alle sponde attuali al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso dei corsi d'acqua;
- b. i coronamenti delle scogliere siano posti a quote non superiore rispetto ai piani di campagna ed alle sponde opposte;
- c. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il D.P.G.R. n.8/R del 20/09/2011 e visto l'art.11 del D.P.G.R. n.2/R del 21/02/2013 (inserimento dell'art.37 bis nel Regolamento Regionale 8/R/2011);
- vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 74 del 14/11/2013 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Amministrazione dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo con sede in Manforte, P.zza Umberto I, n. 2 ad eseguire le opere secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza (ed alla documentazione integrativa successivamente trasmessa), che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente;

3. durante l'esecuzione del taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. L'amministrazione dell'Unione di Comuni è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
9. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.);

15. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010

Il responsabile ad interim del settore
Mauro Forno